

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di VARESE

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

SULLA PROPOSTA DI

***VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017-2019***

***DUP 2018/2020***

***ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2017-2019***

VERBALE N. 10 DEL 24.07.2017

L'ORGANO DI REVISIONE

DR. CESARE ORIENTI



Il sottoscritto Cesare Orienti, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 38 del 15.10.2015 in data odierna ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione del consiglio comunale ad oggetto "Verifica dello stato di attuazione dei programmi 2017-2019 – DUP 2018/2020 – Assestamento generale di bilancio e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio - PROVVEDIMENTI"

### Documento Unico Programmazione 2018-2019-2020

Rilevato che con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2017 si approvava, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 configurata come DUP definitivo e gli atti di programmazione finanziaria a corredo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 14.07.2017, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune Induno Olona per gli anni 2018-2019-2020;

Tenuto conto che

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Verificata:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;

Verificato altresì, relativamente agli atti di programmazione finanziaria a corredo del DUP:

- per la programmazione del fabbisogno del personale il rimando a successivo atto da adottarsi;
- il piano delle opere pubbliche, in attesa del provvedimento da adottarsi entro il mese di ottobre, confermando nelle risultanze vigenti, mancando al momento gli elementi necessari ad una nuova programmazione triennale;
- per le spese previste relativamente al programma degli acquisti facendo riferimento a quelle dettagliate nei macroaggregati di bilancio;
- il piano delle alienazioni confermando nelle risultanze approvate, rimandando la determinazione degli eventuali importi per l'anno 2020 all'atto di aggiornamento.

Tenuto conto:

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

**Esprime parere favorevole** sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee mandato e con la programmazione di settore indicata.

#### Stato attuazione programmi - Assestamento e verifica equilibri

Premesso che:

- l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

- l'articolo 147-ter, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l'anno 2015, entro il 31 ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";

Visto il verbale redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 10.07.2017;

Rilevato che:

- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni del bilancio 2017, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- non risultano variazioni sostanziali in materia di personale pertanto risulta confermato il rispetto delle disposizioni vigenti;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- i rischi di soccombenza da contenzioso si ritengono coperti dagli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto;
- non sono stati segnalati da parte dei responsabili dei servizi debiti fuori bilancio riconoscibili;

- non sono richiesti al momento interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- parere favorevole alla variazione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso così riassunta:

<b>entrate</b>	<i>maggiori entrate</i>	<i>minori entrate</i>	<b>saldo</b>	<i>equilibrio corrente</i>	<i>equilibrio c. capitale</i>
avanzo di amm.ne			-		
titolo I	33.083,00	-	33.083,00	33.083,00	
titolo II	14.332,00	-	14.332,00	14.332,00	-
titolo III	8.900,00	1.000,00	7.900,00	7.900,00	
titolo IV	-		-		-
<b>totale entrate</b>	<b>56.315,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.315,00</b>	<b>55.315,00</b>	<b>-</b>
<b>spese</b>	<i>maggiori spese</i>	<i>minori spese</i>			
titolo I	81.280,00	25.965,00	55.315,00	-	55.315,00
titolo II	-	-	-	-	-
<b>totale spese</b>	<b>81.280,00</b>	<b>25.965,00</b>	<b>55.315,00</b>	<b>-</b>	<b>55.315,00</b>
			<b>saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ACCERTA**

- la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- l'attuale adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

IL REVISORE  
Dr. Cesare Orienti



